



**L'avvocato generale Saugmandsgaard Øe si pronuncia sull'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione relative alle indicazioni geografiche degli alcolici nel quadro di una controversia concernente un whisky tedesco denominato «Glen Buchenbach»**

*Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia se l'uso di un nome siffatto possa costituire un «impiego indiretto» o un'«evocazione» dell'indicazione geografica registrata «Scotch Whisky» oppure un'«indicazione falsa o ingannevole tale da indurre in errore sull'origine» del prodotto*

Il sig. Michael Klotz commercializza un whisky recante la denominazione «Glen Buchenbach», prodotto da una distilleria situata a Berglen nella valle di Buchenbach in Souabe (Germania). L'etichetta apposta sulle bottiglie contiene, in particolare, le seguenti informazioni: «Waldhornbrennerei [distilleria Waldhorn], Glen Buchenbach, Swabian Single Malt Whisky [whisky single malt del Souabe], Deutsches Erzeugnis [prodotto tedesco], Hergestellt in den Berglen [fatto nei Berglen] ».

The Scotch Whisky Association, che ha lo scopo di promuovere gli interessi dell'industria del whisky scozzese, ritiene che l'uso del termine «Glen» per il whisky tedesco in questione leda l'indicazione geografica registrata «Scotch Whisky». Infatti, malgrado le altre menzioni contenute nell'etichetta, il termine «Glen» potrebbe spingere i consumatori a stabilire un nesso inopportuno con tale indicazione geografica registrata e, pertanto, indurli in errore in merito all'origine del whisky in questione. The Scotch Whisky Association ha pertanto adito il Landgericht Hamburg (Tribunale di Amburgo, Germania) affinché quest'ultimo ordini al sig. Klotz di cessare di utilizzare la denominazione «Glen Buchenbach» per questo whisky.

È in tale contesto che il Landgericht Hamburg chiede alla Corte di giustizia di interpretare la normativa dell'Unione in materia di protezione delle indicazioni geografiche registrate applicabile agli alcolici<sup>1</sup>. Esso spiega che il termine «glen» è una parola di origine gaelica che significa «valle stretta» e che 31 delle 116 distillerie che producono «Scotch Whisky» (ossia, whisky di origine scozzese) recano il nome del glen nel quale sono situate. Detto giudice sottolinea tuttavia che esistono anche whisky prodotti al di fuori della Scozia, che contengono il termine «glen» nella loro denominazione, quali i whisky «Glen Breton», «Glendalough» e «Glen Els», originari, rispettivamente, del Canada, dell'Irlanda e della Germania.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe osserva anzitutto che è la prima volta che la Corte è invitata a precisare in che misura una denominazione che non presenta nessuna somiglianza, né fonetica né visiva, con un'indicazione geografica protetta possa comunque ledere quest'ultima.

**In primo luogo, l'avvocato generale ritiene che un'indicazione geografica registrata costituisca oggetto di un «impiego indiretto» proibito solo qualora la denominazione controversa sia identica all'indicazione in questione oppure simile foneticamente e/o visivamente.** Pertanto, non è sufficiente che questa denominazione sia in grado di suscitare, nella

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU 2008, L 39, pag. 16).

mente del consumatore in questione, una qualsivoglia associazione di idee con l'indicazione o con la zona geografica interessata.

**In secondo luogo, l'avvocato generale reputa che la denominazione controversa non debba necessariamente presentare una parentela fonetica e visiva con l'indicazione geografica registrata per costituire un'«evocazione» illecita di detta indicazione. Viceversa, non è sufficiente che la denominazione possa suscitare, nella mente del consumatore in questione, una qualsivoglia associazione di idee con l'indicazione protetta o con la zona geografica interessata.** In mancanza di una parentela fonetica e visiva, occorre allora tener conto della vicinanza concettuale esistente, se del caso, tra l'indicazione interessata e la denominazione contestata, purché tale vicinanza sia in grado di indurre il consumatore ad avere in mente, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia dell'indicazione. Pertanto, spetterà al Landgericht Hamburg, e soltanto ad esso, verificare se, nel caso di specie, un consumatore medio europeo abbia direttamente in mente lo «Scotch Whisky» in presenza di un prodotto paragonabile recante la designazione «Glen».

L'avvocato generale aggiunge che, al fine di qualificare l'esistenza di un'«evocazione» vietata, **non occorre prendere in considerazione le informazioni aggiuntive che compaiono ai lati del segno controverso** nella designazione, presentazione o etichettatura del prodotto in questione, in particolare quelle che fanno riferimento alla reale origine del prodotto. In tale contesto, è indifferente che la denominazione controversa corrisponda al nome dell'impresa e/o del luogo in cui il prodotto è ottenuto; in effetti, il sig. Klotz sostiene che la designazione «Glen Buchenbach» costituirebbe un gioco di parole formato a partire dal nome del luogo di origine della bevanda in questione (Berglen) e dal nome di un fiume del posto (Buchenbach).

Infine, **in terzo luogo**, l'avvocato generale osserva che **per qualificare l'esistenza di un'«indicazione falsa o ingannevole tale da indurre in errore sull'origine» del prodotto in questione, non occorre nemmeno prendere in considerazione le informazioni aggiuntive che compaiono ai lati del segno controverso** nella designazione, presentazione o etichettatura del prodotto in questione, in particolare quelle che fanno riferimento alla reale origine del prodotto.